



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione del Consiglio Comunale originale

Delibera n. 04 Del 15.05.2015	Oggetto: Procedimento Espropriativo Relativo all'opera "Centro Sociale – Turismo Religioso" – Comunicazione di avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come novellato dall'art. 34 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 – Riproposizione dichiarazione di p.u. – valutazione interesse pubblico.
----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **QUINDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **17.20** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, con ordine del giorno aggiuntivo, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Sindaco	Leopoldo Chieffallo	X
	Vice Sindaco	Pasquale Torquato	X
	Assessore	Antonio Ungaro	X
	Consigliere	Luca Marrelli	X
	Consigliere	Roberto Costanzo	X
Minoranza	Consigliere	Vincenzo Buoncore	X
	Consigliere	Rosario Ungaro	X

Consiglieri presenti: sette – assenti nessuno

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede l'avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
- Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 15.05.2015.

Oggetto: Procedimento Espropriativo Relativo all'opera "Centro Sociale – Turismo Religioso" – Comunicazione di avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come novellato dall'art. 34 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 – Riproposizione dichiarazione di p.u. – valutazione interesse pubblico.

PREMESSO che la chiesa o cappella S. Maria Vergine della "Buda" era esistente sin dal 1670, anno in cui al suo interno venne sepolto tale Giovanni Di Napoli; negli anni 60 prima, e negli anni duemila dopo, l'evoluzione dei tempi, l'uso sconsiderato del cemento, i nuovi aneliti del progresso, hanno determinato la costruzione della cd. Autostrada del Sole ed il progressivo ammodernamento, che hanno comportato la demolizione della chiesa della Madonna della Buda e della successiva chiesa della Madonna che era stata ricostruita a partire dal 1968 in area vicina. Per la ricostruzione di una nuova chiesa, nel 2010, venne casualmente individuato il sito, posto in area contigua e di proprietà per un verso della sig.ra Saveria Maletta, che negli ultimi anni di vita aveva espresso il desiderio di lasciare i propri beni immobiliari gratuitamente a favore della chiesa, e per l'altro, da lotti vicini di proprietà della famiglia Mastroianni ed eredi Maletta, che avevano espresso anch'essi il desiderio di cessione gratuita in favore della parrocchia. L'ultimo lotto era ed è di proprietà dell'ing. Francesco Trunzo e lo stesso, peraltro, veniva individuato dai rappresentanti della Curia, della Parrocchia e dell'Amministrazione comunale quale progettista dell'opera e manifestava, sin dall'inizio, la volontà a cedere gratuitamente a favore della Parrocchia, il terreno necessario alla realizzazione della chiesa, riservando, in favore del fondo residuo, la servitù di passaggio dalla parte di valle dell'area e manifestando di non avere nulla a pretendere per la progettazione e direzione lavori della nuova chiesa. Dalla lettura della relazione tecnica della costruzione della chiesa redatta dall'Ing. Francesco Trunzo si evince testualmente che *"...e la particella n. 496 di circa 1010 mq., dei quali 300 mq., attualmente a disposizione dell'ANAS e 710 mq., disposti alla donazione dal parte del proprietario (ing. Trunzo Francesco) in onore della Beata Vergine della Buda"*. In sede di formalizzazione delle donazioni presso lo studio notarile Bilangione in Falerna, le cessioni che ci riguardano hanno avuto favorevole conclusione solo per quanto concerne le proprietà delle famiglie Mastroianni e Maletta, mentre per quanto concerne la proprietà dell'ing. Trunzo Francesco, il formale passaggio a mezzo di atto pubblico non è stato concluso, con rinvio del cedente a tempo successivo, per la presenza di un vincolo patrimoniale familiare, cui era gravato il fondo, ma comunque con la concessione immediata senza oneri della disponibilità materiale del terreno, già esattamente delimitato con frazionamento ed identificato dal foglio mappale 811 (rif. pag. 5 relazione). Successivamente e, precisamente, nel mese di agosto 2012, sui terreni sopra citati è stata iniziata l'opera diretta dallo stesso professionista, completata funzionalmente nell'esterno e nel grezzo dell'interno, con la sistemazione del suo piazzale costituente pertinenza, con i fondi messi a disposizione dalla Curia di Lamezia Terme, derivanti dall'importo delle indennità di esproprio per la demolizione della 2^a chiesa e delle aree di sua pertinenza. Il tutto avveniva formalizzazione scritta. Per quanto concerne il terreno della chiesa v'è da dire che tranne con riferimento alla sig.ra Maletta Saveria, tutti gli altri immobili ceduti sono stati liquidati dall'impresa Pizzarotti, mediante erogazione dell'indennità di occupazione, non avendola potuta trasformare la pratica in esproprio per impossibilità a poterla donare alla parrocchia direttamente.

DATO ATTO che, in sede di approvazione della progettazione dell'opera, l'Amministrazione comunale ha deliberato che la realizzazione dell'opera sarebbe stata curata dalla Diocesi di Lamezia Terme, fermo restando che anche il Comune di San Mango d'Aquino poteva effettuare interventi di qualsiasi genere e tipo, afferenti la realizzazione dell'opera e la sistemazione dell'area.

DATO ATTO, altresì, che l'Amministrazione comunale, ha successivamente ritenuto opportuno e utile alla collettività, la realizzazione di un "Centro Sociale - Turismo Religioso" a servizio delle attività del tempo libero per i giovani ed al servizio di turismo religioso, individuando nella zona in

cui insiste la nuova chiesa S. Maria Vergine della Buda un'area da riqualificare perchè volano per attività sociali varie: mostre, convegni, manifestazioni a sfondo sociale, culturale e religioso, con conseguenti positive ricadute economiche.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 1' della legge n. 1/1978, il quale testualmente recita *"L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri Enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto"*.

DATO ATTO che:

- con deliberazione di G.M. n. 67/2014 veniva approvato il progetto preliminare dell'opera "Centro Sociale-Turismo Religioso", redatto dai professionisti ing. Francesco Costanzo - arch. Luigi Raso - arch. Marcello Mazza - arch. Roberta Ferrieri - geom. Pasquale Costanzo e geologo dott. Vaccaro Vittorio, dell'importo globale di € 400.000,00 da realizzare a mezzo di mutuo CDP identificato dalla pos. n. 6003778;
- con lo stesso atto si dichiarava testualmente che *1) le opere da realizzare ricadevano su immobili di proprietà della locale parrocchia di S. Tommaso d'Aquino, cui è collegata funzionalmente l'opera e che per la effettuazione dei relativi lavori non si rendeva necessario ricorrere all'espropriazione di aree; 2) si dichiarava l'opera di pubblica utilità, nonchè urgente ed indifferibile ai sensi della legge n. 31/75 e n. 1/78 e art. 17 d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal D. Lgs.vo n. 302/02 e successive modificazioni;*
- successivamente, con deliberazione di G.M. n. 70/2014 veniva approvato il progetto esecutivo della predetta opera;
- anche nel predetto atto deliberativo si confermava l'opera di pubblica utilità, nonchè urgente ed indifferibile ai sensi della legge n. 31/75 e n. 1/78 e art. 17 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dal D. Lgs.vo n. 302/02 e successive modificazioni;

ATTESO che, per quanto riguarda la disponibilità dell'area, con atto del 14.4.2014, la Parrocchia "San Tommaso d'Aquino", a mezzo del suo responsabile pro tempore Don Giacinto Torchia, attribuiva al Comune di San Mango d'Aquino la concessione novantanovenale del diritto di superficie sugli immobili di seguito riportati:

- foglio di mappa n.ro 4 particelle: 170 ditta catastale: Maletta Palmida
- foglio di mappa n.ro 4 particelle: 590 ditta catastale: Parrocchia
- foglio di mappa n.ro 4 particelle: 356 ditta catastale: Parrocchia
- foglio di mappa n.ro 4 particelle: 355 ditta catastale: Parrocchia
- foglio di mappa n.ro 4 particelle : 811 ex 496 ditta catastale: Trunzo Francesco.

EVIDENZIATO che l'opera in argomento ricade all'interno della particella 811, in ditta a Trunzo Francesco ed estesa catastalmente mq. 765 e la cui occupazione tenuto conto dell'area di sedime e di pertinenza della chiesa è di mq. 630,00.

CONSIDERATO che:

- l'opera di cui si tratta è stata concessa in appalto alla società Fanello Costruzioni Srl ed i lavori sono iniziati in data 1 marzo 2015;
- l'inizio dell'occupazione dell'area di proprietà dell'ing. Trunzo deve intendersi decorrente dal giorno 01.03.2015, data di effettivo inizio dei lavori e quindi di presa di possesso dell'area;
- in sede di esame della progettazione relativa all'opera *de quo*, in occasione di un incontro presso la sede comunale avvenuto in data 26 marzo 2015, la nuova opera è stata presentata alle autorità religiose ed ha avuto il più ampio consenso da parte del Vescovo e del Suo Vicario, con conclusione

di elevazione di tutta la struttura a Santuario denominato “Santa Maria Vergine della Buda”;

- l'ing. Trunzo Francesco, in aperta polemica con le autorità religiose, negli ultimi tempi, manifestava, con note scritte indirizzate alla parrocchia, la propria contrarietà alla realizzazione dell'opera, rivangando il proprio diritto reale in quanto proprietario del terreno e quindi avente facoltà e titoli per impedire o condizionare la realizzazione dell'opera.

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale non intende in alcun modo accogliere e prendere in esame le domande poste dal richiedente ing. Francesco Trunzo, che determinerebbero un grave ed irreparabile danno, esclusa la facoltà dell'accesso in funzione di servitù attiva di cui è sopra cenno.

DATO ATTO che vi è l'obbligo per l'amministrazione di iniziare e concludere tempestivamente il procedimento, volto ad effettuare la valutazione amministrativa discrezionale consistente nella scelta fra l'acquisizione autoritativa dell'immobile secondo la disciplina di cui all'art 42 bis cit., da una parte, e l'opzione in favore della soluzione restitutoria e risarcitoria regolata dal diritto comune, dall'altra.

RICHIAMATO l'orientamento del Consiglio di Stato in materia, secondo il quale, “*l'art. 42 bis, come già in precedenza evidenziato da questo Consiglio di Stato riguardo all'analoga ratio dell'art. 43 (Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830), è stato emanato per consentire una legale via di uscita per i casi in cui una pubblica amministrazione avesse occupato senza titolo un'area di proprietà privata, in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio. L'articolo in questione, inserito nel Testo unico degli espropri dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (art. 34) ha dunque reintrodotto, con diversa disciplina, il potere discrezionale già attribuito dall'art. 43: l'Amministrazione - valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto - può decidere se demolire l'opera e restituire l'area al proprietario, oppure se disporre l'acquisizione. L'art. 42 bis prevede infatti, al comma 1, che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, possa disporre, con formale provvedimento, l'acquisizione del bene, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale. Il potere di disporre l'acquisizione ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli Enti pubblici, cui il giudice amministrativo non può sostituirsi, al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito. La valutazione degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane quindi nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione. La scelta tra la possibilità di procedere all'acquisizione sanante o alla restituzione del bene deve infatti derivare da una valutazione comparativa degli interessi in gioco, valutazione che spetta unicamente all'Amministrazione*” (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514).

RIMARCATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 71/2015 del giorno 11/03/2015, depositata il giorno 30/04/2015, ha respinto i rilievi di incostituzionalità dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, promossi dalla Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, con due ordinanze del 13 gennaio 2014 e dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, con ordinanze del 12 maggio e del 5 giugno 2014 sull'art.42 bis del T.U.E.L.

RILEVATO che la sentenza sopra citata ha quindi correttamente sottolineato il carattere altamente discrezionale della scelta spettante all'Amministrazione, non potendo il giudice condannare il Comune all'adozione di un atto specifico riconoscendo la fondatezza della pretesa sostanziale di parte ricorrente.

RILEVATO, altresì, che l'occupazione *sine titolo* di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità, perché “*il privato può dunque*

legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Nell'attuale quadro normativo, le Amministrazioni hanno infatti l'obbligo giuridico di far venir meno -- in ogni caso -- l'occupazione "sine titulo" e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto. La P.A. ha due sole alternative: o restituisce i terreni ai titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la completa riduzione in pristino allo "status quo ante", oppure deve attivarsi perché vi sia un legittimo titolo di acquisto dell'area. Quello che le amministrazioni non possono pensare di continuare fare è restare inerte in situazioni di illecito permanente connesso con le occupazioni usurpative". (Cons. St., sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1713);

EVIDENZIATO che, nel caso di specie, è pacifico che il Comune stia utilizzando senza titolo beni presenti su terreni di proprietà altrui. L'Amministrazione ha quindi l'obbligo di restituire i beni illecitamente occupati, oppure, di acquisirli al proprio patrimonio ritenendo sussistenti le condizioni per procedere ex art. 42 bis.

ATTESO, pertanto che, fermo restando quindi il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla Amministrazione sulla possibilità di procedere ex art. 42 bis, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo, altrimenti l'inerzia dell'Amministrazione si tradurrebbe in un illecito permanente. Seppure, quindi, l'art. 42 bis non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento e che l'Amministrazione abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia dell'Amministrazione configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo. Infatti, per la P.A., l'obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 22.6.2006 n. 3883; Id, 4.9.1985 n. 333 e 6.2.1995 n. 51; Sez. V 6.6.1996 n. 681 e 15.9.1997 n. 980; Sez. VI, 11.11.2008).

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis: Cons. St., sez VI, 14.10.1992 n. 762).

VISTO l'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, che prevede che il decreto di espropriazione definitiva delle aree interessate dai lavori, se manca l'espressa determinazione di un termine diverso, deve essere emanato nel termine legale di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, salvo proroga motivata.

VALUTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01, e ss.mm.ii., l'assoluta necessità di confermare l'acquisizione per motivi di pubblica utilità delle aree di cui trattasi, sebbene occupate in assenza di un valido titolo, in relazione alla natura dell'opera pubblica già realizzata, di preminente interesse pubblico ed alla sproporzionata differenza tra il costo dell'opera e quella delle indennità da corrispondere.

DATO ATTO che sussiste un'esigenza preminente tesa a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare il mantenimento delle opere realizzate ed il loro utilizzo a scopi di pubblica utilità da individuarsi quale "Centro Sociale Turismo Religioso e di servizio per le attività turistiche in quanto polo dell'itinerario religioso verso il Comune di Conflenti, ove è posta la chiesa della Madonna di

scopo di interessi generale

5) di dare atto che i tempi delle operazioni entro le quali si dovrà pervenire alla acquisizione non potranno oltrepassare quelli della dichiarazione di pubblica utilità (anni 5 salvo proroga);

6) di demandare l'acquisizione dell'area di cui alla precedente tabella con il riconoscimento di un indennizzo ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene, oltre l'interesse del 5% annuo sul valore determinato per il periodo di occupazione *sine titolo*;

7) di attivarsi in qualsiasi modo e forma nelle more di ciò, senza escludere la possibilità per le parti di venire ad una definizione bonaria della questione relativamente alle aree occupate per l'opera in oggetto in modo da transigere la lite in atto a mezzo di un accordo di cessione bonaria;

8) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, geom. Torchia, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti comprendenti anche la emissione liquidazione e pagamento, del decreto definitivo di esproprio, ai sensi della normativa vigente in materia, in nome per conto e nell'interesse del Comune, concedendogli la facoltà di procedere anche ad accordi transattivi della lite;

9) di prendere atto dei termini preordinati all'esproprio di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 con le modalità e prescrizioni ivi indicate;

10) di dare atto della conformità dell'opera allo strumento urbanistico;

11) di dare atto che alle somme liquidate si applica la ritenuta del 20% (venti per cento) di cui all'art. 11, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 413;

12) di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge, con il seguente esito: n. 5 favorevoli (maggioranza) e n. 2 contrari (opposizione), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Foglio Mappa

N° 4

Mappa Le

811

Ditta: Trunz. Francesi

811

40

356

Superficie esproprio mq 628,00 su
particella 811 di mq 765,00

Superficie chiesa mq 93,70
Superficie marciapiede mq 33,30
per un totale di mq 137,00

mq. 630,00



Ufficio Provinciale di Catanzaro - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/05/2015 - Ora: 13.58.22 Fine
Visura n.: T190060 Pag: 1

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 19/05/2015

Dati della richiesta	Comune di SAN MANGO D' AQUINO (Codice: H976)	
Catasto Terreni	Provincia di CATANZARO	
	Foglio: 4 Particella: 811	

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca		Deduz	Reddito	Agrario
1	4	811		-	VIGNETO U	07 65			Euro 5,73	Euro 2,77
Notifica										
Partita										

INTESTATO

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	TRUNZO Francesco nato a SAN MANGO D' AQUINO il 03/01/1958	TRNFNC58A03H976B*	(1) Proprietà per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali



N=8700

E=21300

1 Particella: 811

Comune: SAN MANGO D'ADDITIONE
Scala originale: 1:2000
19-Mar-2015 13:59



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

	Determina	x	N°4
	Delibera Giunta Municipale		Del 15/05/2015
	Delibera consiglio comunale		

OGGETTO Procedimento Espropriativo Relativo all'opera "Centro Sociale – Turismo Religioso" – Comunicazione di avvio del procedimento diretto all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come novellato dall'art. 34 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 – Riproposizione dichiarazione di p.u. – valutazione interesse pubblico.

PARERE AREA TECNICA-AREA AMMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> - DELIBERA	<input type="checkbox"/> - DETERMINA
---	--	--------------------------------------

DELIBERA
- area tecnica - Amministrativa
Si esprime parere: Favorevole sfavorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. del T.U. del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa ai fini della approvazione della presente deliberazione.
del T.U. 267/2000.

impegno n. del
di Euro/.....
all'intervento n.
capitolo/.....
della gestione in conto competenza del bilancio del corrente esercizio.
Il Responsabile del procedimento
(Rag. Ernesto Trunzo)

Il responsabile dell'area tecnica
Geom. Torchia Francesco
Il responsabile dell'area amministrativa
D.ssa Paola Aliberti

Parere regolarità contabile

attestazione per gli impegni di spesa -art. 49 TUEL

Area Economico – finanziaria
- dovuto - non dovuto
Si esprime parere: Favorevole sfavorevole
sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. del T.U. 267/2000, attestando altresì la sussistenza della copertura finanziaria
Il responsabile dell'area finanziaria
ASS. Ungaro Antonio

in data odierna, l'impegno contabile è stato registrato sul capitolo n.
San Mango d'Aquino li.
Il Responsabile del procedimento
Rag. Ernesto Trunzo

Attestazione esistenza impegno spesa

Attestazione controllo atti art. 184

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49 del T.U. 267/2000, si attesta che in relazione all'impegno di spesa di cui al presente atto esiste non esiste la relativa copertura finanziaria.
Il Responsabile dell'area Finanziario
ASS. Ungaro Antonio

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 de D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art. 18 della legge n. 134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune
Il Responsabile dell'area Finanziaria
ASS. Ungaro Antonio

REGOLARITÀ TECNICA ,AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.L. N. 174/2012

Il RESPONSABILE SERVIZIO interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 e accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto e che relativamente a tale riscontro di regolarità amministrativa e contabile :

- il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio
- il presente atto comporta riflessi indiretti sul bilancio o sul patrimonio del Comune
- il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sul bilancio o sul patrimonio del Comune


Autorizza
L'emissione del mandato di pagamento come indicato nel dispositivo del presente atto.
Il Responsabile del Servizio finanziario
Geom. Torchia Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ FINANZIARIA E CONTABILE -ART. 151, C. 4, DEL TUEL 267/2000


Visto del responsabile del Servizio Finanziario di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria e pertanto si rende esecutiva la determinazione in data odierna
Il Responsabile del Servizio finanziario
ASS. Ungaro Antonio

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Leopoldo Chieffallo



Segretario comunale
Dott.ssa Paola Aliberti



Rep. Pubbl. n. 363

PROT. n. 1846/2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

-E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2015..... come prescritto dall'Art 124, comma 1, del T.U. 267/2000, senza reclami;

-Non è soggetta a controllo preventivo ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001;

San Mango d'Aquino 2

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/05/2015

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000).
 essendo decorsi 10 giorni dalla di inizio della pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3 T.U. 267/2000).

San Mango d'Aquino 21/05/2015

Il Segretario comunale
dott.ssa Paola Aliberti



E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'Ufficio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Aliberti

San Mango d'Aquino 21/05/2015

